

CAMERA DEI DEPUTATI N. 192

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLIN, AGRUSTI, ALAIMO, ALESSI, ALTERIO, AZZOLINI, ENZO BALOCCHI, BARUFFI, BERNI, BIAFORA, BIASCI, BICOCCHI, BIONDI, BONSIGNORE, BORRA, BORRI, CACCIA, CAFARELLI, CANCIAN, CARELLI, CAROLI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, CASTELLOTTI, CIAFFI, CILIBERTI, CORSI, SILVIA COSTA, DAL CASTELLO, DELFINO, DI LAURA FRATTURA, FRANCESCO FERRARI, WILMO FERRARI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, GALBIATI, GELPI, GOTTARDO, GUALCO, IANNUZZI, IODICE, LAMORTE, LA PENNA, ANGELO LA RUSSA, LATTERI, LEONE, LIA, LOMBARDO, LUSETTI, MALVESTIO, MANTI, MAZZOLA, MAZZUCONI, MELELEO, MICHELINI, MOIOLI VIGANÒ, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, NUCCI MAURO, PACIULLO, PALADINI, PATRIA, PERANI, PIREDDA, POLIZIO, RIGGIO, LUIGI RINALDI, ROJCH, SANESE, SANTUZ, SANZA, SAPIENZA, SARETTA, SCAVONE, SILVESTRI, TANCREDI, TASSONE, TEALDI, TISCAR, TORCHIO, TUFFI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANFERRARI AMBROSO, ZARRO, ZOPPI

Ordinamento della professione di assistente sociale
e istituzione dell'albo professionale degli assistenti sociali

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende ordinare, regolare e tutelare una professione che, presente in Italia da oltre cinquanta anni, è divenuta sempre più uno strumento indispensabile in una società complessa come la nostra. Dalle prime leggi che adombravano il futuro Stato sociale alle ultime leggi sulla riforma carceraria e sulla droga lo Stato italiano, così come gli altri Paesi europei ed extraeuropei, ha sempre più basato la propria opera di prevenzione

e recupero sulla professione degli assistenti sociali.

La figura dell'assistente sociale è la più antica nel campo dell'assistenza e dei servizi sociali, la prima che ha praticato il lavoro sociale con metodo scientifico, che ha favorito lo sviluppo della scienza sociale in un contesto molto difficile, riuscendo di fatto a imporre la propria specificità professionale.

Con lo sviluppo delle scienze sociali e il loro assorbimento nel tessuto sociale

italiano, con le innovazioni legislative e le trasformazioni organizzative, l'assistente sociale ha raggiunto una capacità di penetrazione tale che non vi è area di disagio o problema sul quale non sia chiamato ad intervenire. Del resto le numerose leggi nazionali e regionali sull'assistenza, sull'affidamento e l'adozione, sulla tutela della maternità e dell'infanzia, sulle tossicodipendenze, sulla carcerazione, e da ultimo, la prossima legge sul riordinamento del Servizio sanitario nazionale, hanno sancito la necessità di questa figura professionale che possiede una visione della realtà sociale globale e unitaria, visione che caratterizza anche il suo approccio alle persone ed ai problemi.

L'assistente sociale si ritrova sempre in prima linea e alla « porta del cittadino », a far da tramite fra istituzione e utente, a collegare il mondo vitale del singolo e il mondo sociale più generale, a mantenere un equilibrio difficile in un sistema di *welfare* come quello italiano che non ha un preciso modello di riferimento essendo di volta in volta « residuale », « istituzionale » o « totale » e immerso in una realtà che si presenta estremamente difforme per la presenza di zone, nel Paese, che offrono servizi sufficienti ed efficienti e zone con gravi carenze di servizi e massiccia presenza di bisogni.

Il decentramento di servizi, quindi la loro territorializzazione, ha posto il pro-

blema della organizzazione e direzione dei servizi sociali che non possono più essere affidati — come nel passato — a figure estranee alla realtà e alla esperienza del servizio sociale professionale.

Il lavoro sociale infatti comprende non solo il processo di aiuto all'utenza ma anche le funzioni di organizzazione e gestione delle risorse istituzionali, la promozione e lo sviluppo delle risorse del territorio e dunque la direzione dei servizi sociali. Il servizio sociale professionale è un'attività che non soltanto ha una sua chiara ed evidente specificità ma anche una razionalità scientifica (essendo applicazione oggettiva di principi e strumenti metodologici), un corpo sistematico di conoscenze teoriche e un procedimento metodologico riconoscibile oltre ad una autorità professionale e sociale che si fonda sulle competenze tecnico-professionali connesse alla funzione che ricopre, sulle istituzioni le quali affidano all'assistente sociale un mandato sociale.

Ora, rispetto ad una presenza dell'assistente sociale nel campo dei servizi sociali fino a qualche tempo fa quasi esclusiva, si registra l'inserimento di nuove professioni sociali che intervengono tutte su uno stesso problema o area di bisogni.

Per questi motivi occorre definire chiaramente finalità e funzioni della professione dell'assistente sociale, istituendo albo e ordine professionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Professione di assistente sociale).

1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.

2. Sono compiti dell'assistente sociale la programmazione, l'organizzazione, il coordinamento e la direzione dei servizi sociali.

3. La professione di assistente sociale può essere esercitata nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.

ART. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione).

1. Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale.

2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.

ART. 3.

*(Istituzione dell'albo
e dell'ordine degli assistenti sociali).*

1. È istituito l'albo professionale degli assistenti sociali.

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli assistenti sociali, articolato a livello regionale o interregionale. Gli oneri relativi alla istituzione e alla gestione dell'albo e dell'ordine sono a carico degli iscritti.

ART. 4.

(Norme regolamentari).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per gli affari sociali, sono emanate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo e sono disciplinati l'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine, l'istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.

ART. 5.

(Norme transitorie).

1. Fino alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali universitarie, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, o alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario, ai sensi dell'articolo 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'iscrizione all'albo è consentita a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280.